

BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED

Rappresentanza Generale per l'Italia

Corso Italia, 13
20122 Milano MI, Italy
Tel.: +39 02 4952 4986
Fax: +39 02 4952 4987
E-mail: direzione@bh-italia.com

Milano, 31 Ottobre 2019

COMUNICATO AGLI INTERMEDIARI SULL'IMPATTO DELLA BREXIT E SULL'OPERATIVITÀ DELLA COMPAGNIA BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED IN ITALIA - INDICAZIONI OPERATIVE AGLI INTERMEDIARI.

Spettabili Intermediari:

il presente comunicato è indirizzato a tutti gli operatori che intrattengono un rapporto di collaborazione con la nostra compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited ("BHIL"), Rappresentanza Generale per l'Italia ("BHItalia[®]").

Si fa seguito al precedente comunicato avente per oggetto "Comunicato agli intermediari sull'impatto della Brexit e sull'operatività della compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited in Italia - Indicazioni operative agli Intermediari" inviato agli Intermediari e pubblicato da BHItalia[®] il 13 Maggio 2019.

Si fa altresì riferimento alla Decisione del Consiglio Europeo del 28 Ottobre 2019, protocollo N. EUCO XT 20024/2/19 REV 2 (in seguito la "Decisione"), adottata d'intesa con il Regno Unito che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE e che, per Vs. pronto riferimento, alleghiamo alla presente.

In base a tale Decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, quale prorogato dalla decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo, è ulteriormente prorogato fino al 31 Gennaio 2020.

Conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, e come previsto dall'accordo di recesso, se le parti di tale accordo dovessero completare le rispettive procedure di ratifica e notificare al depositario il completamento di tali procedure nel Novembre 2019, nel Dicembre 2019 o nel Gennaio 2020, l'accordo di recesso entrerà in vigore rispettivamente:

- il 1° Dicembre 2019;
- il 1° Gennaio 2020; o
- il 1° Febbraio 2020.

In conseguenza del nuovo scenario delineato dalla Decisione, ed in armonia con il disposto del Decreto-Legge 25 Marzo 2019 N. 22 allegato al nostro precedente comunicato del 08 Aprile 2019 (il "Decreto"), si intendono riconfermate a tutti gli effetti ed in tutti gli aspetti le istruzioni operative per le Polizze Collettive BHItalia[®] già riportate nel nostro precedente comunicato del 08 Aprile 2019, intendendosi tuttavia **esteso alle ore 24:00 del 30 Gennaio 2020 il termine ultimo di decorrenza delle coperture e/o dei rinnovi in precedenza fissato alle ore 24:00 del 30 Ottobre 2019, nonché esteso alle ore 24:00 del 30 Gennaio 2020 il termine ultimo di decorrenza delle coperture e/o dei rinnovi per i quali viene effettuato l'incasso dei premi, in precedenza fissato alle ore 24:00 del 30 Ottobre 2019.**

Si devono intendere comprese nelle definizioni di cui al paragrafo precedente, e quindi **non consentite**, operazioni quali proroghe di durata della garanzia aventi decorrenza successiva alle ore 24:00 del 30 Gennaio 2020, estensioni della portata della garanzia aventi effetto successivo alle ore 24:00 del 30 Gennaio 2020, nonché qualsiasi rinnovo avente decorrenza successiva alle ore 24:00 del 30 Gennaio 2020, ivi compresi ed intendendosi quindi allo stesso modo **esclusi/non consentiti** i rinnovi di coperture assicurative previsti da eventuali clausole di tacito rinnovo. Infatti, secondo il disposto dell'Art. 9, comma 3 del Decreto, le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia a partire dalla data di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea.


BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED

Rappresentanza Generale per l'Italia

Quanto sopra si intende valido ad ogni effetto in mancanza di ulteriori comunicazioni scritte, esclusivamente da parte della nostra compagnia, entro tali nuovi termini.

Ringraziamo tutti gli Intermediari per la fattiva collaborazione e rinnovata fiducia.

Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Il Rappresentante Generale per l'Italia

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a cursive name, all enclosed within a horizontal oval shape.



Consiglio europeo

Bruxelles, 28 ottobre 2019
(OR. en)

EUCO XT 20024/2/19
REV 2

BXT 88

ATTI GIURIDICI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO adottata d'intesa con il Regno Unito che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO (UE) 2019/...
adottata d'intesa con il Regno Unito

del ... ottobre 2019

che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, che si applica all'Euratom in virtù dell'articolo 106 *bis* del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (2) Conformemente all'articolo 50 TUE, l'Unione europea ha negoziato con il Regno Unito un accordo sulle modalità del suo recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.
- (3) Il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo ha approvato il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") nonché la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("dichiarazione politica"). L'11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274¹ relativa alla firma dell'accordo di recesso².

¹ Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 47I del 19.2.2019, pag. 1).

² Il testo dell'accordo di recesso accluso alla decisione (UE) 2019/274 è stato pubblicato nella GU C 66I del 19.2.2019, pag. 1.

- (4) Conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (5) Con decisione (UE) 2019/476¹ il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha inizialmente stabilito di prorogare il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 12 aprile 2019. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019 con decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito².
- (6) Dai negoziati svoltisi tra i negoziatori dell'Unione e del Regno Unito nei mesi di settembre e ottobre 2019 è scaturito un accordo su un testo riveduto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord incluso nell'accordo di recesso e sui necessari adeguamenti tecnici degli articoli 184 e 185 dell'accordo stesso, nonché su un testo riveduto della dichiarazione politica. Il 17 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha approvato l'accordo di recesso modificato e il testo riveduto della dichiarazione politica. Il 21 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/1750 che modifica la decisione (UE) 2019/274³ relativa alla firma dell'accordo di recesso.

¹ Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

² Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

³ Decisione (UE) 2019/1750 del Consiglio, del 21 ottobre 2019, che modifica la decisione (UE) 2019/274, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 274I del 28.10.2019, pag. 1).

- (7) Il 19 ottobre 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 31 gennaio 2020. Nella richiesta si dichiara che qualora le parti siano in grado di procedere alla ratifica dell'accordo di recesso prima del 31 gennaio 2020, il governo propone di anticipare la scadenza del termine.
- (8) Il governo del Regno Unito ha presentato i necessari testi legislativi al fine di procedere alla ratifica dell'accordo di recesso. Il 21 ottobre 2019 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il progetto di decisione relativo alla conclusione dell'accordo di recesso e lo ha trasmesso al Parlamento europeo al fine di ottenere la sua approvazione. L'Unione e il Regno Unito non hanno ancora completato le procedure interne necessarie alla ratifica dell'accordo di recesso. Nel Regno Unito è in corso una discussione sui modi per risolvere la questione della ratifica e il primo ministro del Regno Unito si è detto favorevole alla convocazione di elezioni generali.
- (9) Al fine di consentire la finalizzazione della ratifica dell'accordo di recesso, il Consiglio europeo acconsente a un'ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2020.
- (10) Il Consiglio europeo ricorda che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, l'accordo di recesso può entrare in vigore a una data anteriore, se le parti dovessero completare le rispettive procedure di ratifica prima della scadenza del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Di conseguenza, il recesso dovrebbe avere luogo il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica oppure, se precedente, il 1° febbraio 2020.

- (11) La presente ulteriore proroga non deve compromettere il regolare funzionamento dell'Unione e delle sue istituzioni. Ne consegue inoltre che il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro fino alla nuova data di recesso, con tutti i diritti e gli obblighi a norma dell'articolo 50 TUE, incluso l'obbligo di proporre un candidato alla nomina di membro della Commissione. Si ricorda che il Regno Unito ha il diritto di revocare la sua notifica in qualsiasi momento. Il Consiglio europeo ricorda l'impegno del Regno Unito a comportarsi in modo costruttivo e responsabile durante tutto il periodo di proroga, come richiede il dovere di leale cooperazione, e si attende che il Regno Unito ottemperi a questo impegno e obbligo previsto dal trattato secondo modalità che rispecchino il suo status di Stato membro in fase di recesso. A tal fine, il Regno Unito deve facilitare all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare quando partecipa al processo decisionale dell'Unione.
- (12) Gli attuali mandati dei membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione nominati, designati o eletti in relazione all'adesione del Regno Unito all'Unione giungeranno al termine non appena i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito, ossia alla data del recesso.

- (13) La presente proroga esclude qualsivoglia riapertura dell'accordo di recesso. Ogni impegno, dichiarazione o altro atto unilaterale da parte del Regno Unito dovrebbe essere compatibile con la lettera e lo spirito dell'accordo di recesso e non deve ostacolarne l'attuazione. Tale proroga non può essere utilizzata per avviare negoziati sulle future relazioni.
- (14) Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio europeo che riguardano la presente decisione né all'adozione della stessa. Tuttavia, come illustrato nella lettera del primo ministro del Regno Unito del 28 ottobre 2019, il Regno Unito ha acconsentito, conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, alla proroga del termine di cui a detto articolo e alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, quale prorogato dalla decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2020.
2. Conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, e come previsto dall'accordo di recesso, se le parti di tale accordo dovessero completare le rispettive procedure di ratifica e notificare al depositario il completamento di tali procedure nel novembre 2019, nel dicembre 2019 o nel gennaio 2020, l'accordo di recesso entrerà in vigore rispettivamente:
 - il 1° dicembre 2019;
 - il 1° gennaio 2020; o
 - il 1° febbraio 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio europeo

Il presidente

D. TUSK
